



CAPITANERIA DI PORTO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

ORDINANZA N° 28 /84

Il Capo del Circondario Marittimo di Napoli,

- Visto il foglio n° 1668 in data 20.6.84 dell'Ufficio Locale Marittimo di Capri ed il foglio n° 4721 in data 3.7.84 dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Napoli;
- Visto il verbale in data 12.7.1984 relativo al sopralluogo effettuato, lungo le coste dell'isola di Capri, congiuntamente dai rappresentanti del Genio Civile OO.MM. di Napoli e dell'Amministrazione Comunale di Capri, nonché dal Comandante del Porto di Capri;
- Ritenuta la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Visti gli artt. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione,

O R D I N A

art. 1) - a. E' fatto divieto alle persone di transitare, sostare o svolgere qualunque attività nelle fasce demaniali marittime appresso indicate;

b. E' parimenti vietato ai natanti di qualsiasi genere transitare, sostare o svolgere qualunque attività negli specchi acquei prospicienti i seguenti tratti di costa, per una distanza di mt. 50 dagli stessi:

- località Matermania: fascia demaniale e specchio acquoso tra la Grotta Bianca e faraglione Matermania (Le Sementelle);
- località Tragara : zona di mare antistante Grotta Tragara e grotta medesima;
- località Palazzo a Mare:  
zona a levante spiaggia libera immediatamente dopo le rovine romane sino alla proprietà privata successiva (canalone di estensione circa ml. 40);
- località Cala Ventrosa:  
per tutta l'estensione della Cala e cioè da P. di Terito a P. Ventroso (Territorio Comune di Anacapri);
- località Grotta Verde:  
zona antistante il versante occidentale della grotta omonima (Territorio Comune di Anacapri).





CAPITANERIA DI PORTO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

- foglio n° 2 -

- art. 2) I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili per eventuali danni a persone o cose, saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, a termini dell'art. 1164 C.N.;
- art. 3) Il personale militare delle Capitanerie di Porto e gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore alla data odierna.

Napoli, li 21.7.1984

E' fotocopia dell'originale

P. IL COMANDANTE w. p. l.  
Ten. Vasc. (Comm)   
(Francesco GRILLI)

Capo Nocch. di Porto 2° Cl.  
(Corrado Corsaro)

IL COMANDANTE  
Contrammiraglio (CP)  
(Sergio PANTANIDA)